

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1  
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

# GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA



PARTE PRIMA

Roma - Giovedì, 14 ottobre 2021

SI PUBBLICA TUTTI I  
GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA  
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO  
PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La Gazzetta Ufficiale, Parte Prima, oltre alla Serie Generale, pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:

- 1<sup>a</sup> Serie speciale: Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)
- 2<sup>a</sup> Serie speciale: Unione europea (pubblicata il lunedì e il giovedì)
- 3<sup>a</sup> Serie speciale: Regioni (pubblicata il sabato)
- 4<sup>a</sup> Serie speciale: Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)
- 5<sup>a</sup> Serie speciale: Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)

La Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda, "Foglio delle inserzioni", è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato


## AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in Gazzetta Ufficiale, le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

## SOMMARIO

DECRETI PRESIDENZIALI	DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI
<p>DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 12 ottobre 2021.</p> <p>Adozione delle linee guida in materia di condotta delle pubbliche amministrazioni per l'applicazione della disciplina in materia di obbligo di possesso e di esibizione della certificazione verde COVID-19 da parte del personale. (21A06125) Pag. 1</p> <p>DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 12 ottobre 2021.</p> <p>Modifiche al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 17 giugno 2021, recante: «Disposizioni attuative dell'articolo 9, comma 10, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, recante "Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19"». (21A06126) Pag. 4</p>	<p style="text-align: center;"><b>Ministero dell'economia e delle finanze</b></p> <p>DECRETO 11 ottobre 2021.</p> <p>Emissione di buoni ordinari del Tesoro a 365 giorni. (21A06119) Pag. 8</p> <p style="text-align: center;"><b>Ministero dell'interno</b></p> <p>DECRETO 16 settembre 2021.</p> <p>Modifiche e integrazioni al decreto 7 gennaio 2013, recante: «Disposizioni concernenti la comunicazione alle autorità di pubblica sicurezza dell'arrivo di persone alloggiate in strutture ricettive». (21A06000) Pag. 12</p> <p style="text-align: center;"><b>Ministero dello sviluppo economico</b></p> <p>DECRETO 30 luglio 2021.</p> <p>Modalità attuative connesse all'utilizzo delle risorse del «Fondo per gli investimenti innovativi delle imprese agricole» destinato a favorire la realizzazione, da parte delle imprese agricole, di investimenti in beni materiali e immateriali nuovi, strumentali allo svolgimento dell'attività. (21A05989) Pag. 17</p>



Eventuali offerte che presentino l'indicazione di titoli di scambio da versare in regolamento dei titoli in emissione non verranno prese in considerazione.

#### Art. 16.

L'importo spettante di diritto a ciascuno specialista nel collocamento supplementare è così determinato:

a) per un importo di norma pari al 5% dell'ammontare nominale offerto nell'asta ordinaria, è pari al rapporto fra il valore dei titoli di cui lo specialista è risultato aggiudicatario nelle ultime tre aste ordinarie dei BOT annuali, ivi compresa quella ordinaria immediatamente precedente alla riapertura stessa, e il totale assegnato nelle medesime aste agli stessi specialisti ammessi a partecipare al collocamento supplementare; non concorrono alla determinazione dell'importo spettante a ciascuno specialista gli importi assegnati secondo le modalità di cui all'art. 2 del presente decreto;

b) per un importo ulteriore pari al 5% dell'ammontare nominale offerto nell'asta ordinaria, è attribuito in base alla valutazione, effettuata dal Tesoro, della *performance* relativa agli specialisti medesimi, rilevata trimestralmente sulle sedi di negoziazione all'ingrosso selezionate ai sensi dell'art. 23, commi 10, 11, 13 e 14, del decreto ministeriale del 22 dicembre 2009, n. 216, citato nelle premesse; tale valutazione viene comunicata alla Banca d'Italia e agli specialisti stessi.

L'importo di cui alla precedente lettera a), di norma pari al 5% dell'ammontare nominale offerto nell'asta ordinaria, può essere modificato dal Tesoro con un comunicato stampa successivo alla chiusura della procedura d'asta ordinaria.

Le richieste sono soddisfatte assegnando prioritariamente a ciascuno specialista il minore tra l'importo richiesto e quello spettante di diritto. Qualora uno o più specialisti dovessero presentare richieste inferiori a quelle loro spettanti di diritto, ovvero non abbiano effettuato alcuna richiesta, la differenza viene assegnata agli operatori che abbiano presentato richieste superiori a quelle spettanti di diritto. L'assegnazione viene effettuata in base alle quote di cui alle precedenti lettere a) e b).

Il regolamento dei titoli sottoscritti nel collocamento supplementare viene effettuato dagli operatori assegnatari nello stesso giorno di regolamento dei titoli assegnati nell'asta ordinaria indicato nell'art. 1, comma 1 del presente decreto.

#### Art. 17.

L'ammontare degli interessi derivanti dai BOT è corrisposto anticipatamente ed è determinato, ai soli fini fiscali, con riferimento al prezzo medio ponderato - espresso con arrotondamento al terzo decimale - corrispondente al rendimento medio ponderato della prima *tranche*.

Ferme restando le disposizioni vigenti relative alle esenzioni fiscali in materia di debito pubblico, ai BOT emessi con il presente decreto si applicano le disposizioni

di cui al decreto legislativo del 1° aprile 1996, n. 239, e successive modifiche e integrazioni, e al decreto legislativo del 21 novembre 1997, n. 461 e successive modifiche e integrazioni.

Il presente decreto verrà inviato all'Ufficio centrale del bilancio e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 11 ottobre 2021

*p. Il direttore generale del Tesoro:* IACOVONI

21A06119

## MINISTERO DELL'INTERNO

DECRETO 16 settembre 2021.

**Modifiche e integrazioni al decreto 7 gennaio 2013, recante: «Disposizioni concernenti la comunicazione alle autorità di pubblica sicurezza dell'arrivo di persone alloggiate in strutture ricettive».**

### IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto l'art. 109 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 e successive modificazioni, nonché il relativo regolamento di esecuzione, approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635;


Visto il comma 1-*bis* dell'art. 5 del decreto-legge 14 giugno 2019, n. 53, convertito con modificazioni dalla legge 8 agosto 2019, n. 77, che demanda ad un decreto del Ministro dell'interno l'integrazione delle modalità di comunicazione, con mezzi informatici o telematici, dei dati delle persone alloggiate, al fine di consentire il collegamento diretto tra i sistemi informatici delle autorità di pubblica sicurezza e i sistemi gestionali delle strutture ricettive;

Vista la legge 1° aprile 1981, n. 121;

Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modifiche ed integrazioni, recante «Codice dell'amministrazione digitale»;

Visto il regolamento del Parlamento europeo (CE) 27 aprile 2016, n. 2016/679/UE, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati);

Visto il decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 51 recante «Attuazione della direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali,



nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 2018, n. 15, recante «Regolamento a norma dell'art. 57 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante l'individuazione delle modalità di attuazione dei principi del codice in materia di protezione dei dati personali relativamente al trattamento effettuato, per le finalità di polizia, da organi, uffici e comandi di polizia»;

Visto il decreto del Ministro dell'interno 7 gennaio 2013 recante le «Disposizioni concernenti la comunicazione alle autorità di pubblica sicurezza dell'arrivo di persone alloggiate in strutture ricettive»;

Ritenuto che al fine di dare attuazione al comma 1-*bis* dell'art. 5 del citato decreto-legge n. 53 del 2019 occorre apportare le opportune modifiche al decreto del Ministro dell'interno 7 gennaio 2013 e all'allegato tecnico al medesimo decreto, finalizzate ad integrare le modalità di comunicazione con mezzi informatici e telematici dei dati delle persone alloggiate, consentendo il collegamento diretto tra i sistemi informatici delle autorità di pubblica sicurezza e i sistemi gestionali delle strutture ricettive;

Uditi i rappresentanti delle associazioni di categoria più rappresentative che ne hanno fatto richiesta;

Acquisito il parere del Garante per la protezione dei dati personali n. 300 dell'8 luglio 2021;

EMANA  
il seguente decreto:

#### Art. 1.

##### *Modifiche al decreto del Ministro dell'interno 7 gennaio 2013*

1. Al decreto del Ministro dell'interno 7 gennaio 2013 recante «Disposizioni concernenti la comunicazione alle autorità di pubblica sicurezza dell'arrivo di persone alloggiate in strutture ricettive» sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'art. 1, comma 1, le parole: «all'arrivo stesso per soggiorni inferiori alle ventiquattro ore» sono sostituite dalle seguenti: «entro le sei ore successive all'arrivo nel caso di soggiorni non superiori alle ventiquattro ore»;

b) all'art. 2:

1) il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. I gestori delle strutture ricettive producono specifica domanda alla questura della provincia in cui hanno sede le predette strutture. La questura rilascia alla struttura ricettiva le credenziali di accesso secondo quanto riportato al punto 3.1 dell'allegato tecnico, che abilitano all'inserimento e all'invio tramite un apposito sistema *web oriented* esposto su rete internet, dei dati degli alloggiati. Le predette credenziali, che devono essere utilizzate personalmente dai gestori delle strutture ricettive o essere consegnate ad un soggetto identificato, appo-

sitamente incaricato della trasmissione, con le pertinenti istruzioni, consentono di consultare solo i dati relativi al giorno di trasmissione. Il gestore della struttura ricettiva, o il soggetto appositamente incaricato, può inserire le singole schede di dichiarazione delle persone alloggiate *on-line* secondo quanto riportato al punto 3.2.1 dell'allegato tecnico ovvero trasferire, direttamente nell'applicazione, i dati già digitalizzati, utilizzando programmi applicativi a proprie spese secondo le modalità di cui ai punti 3.2.2 e 3.2.3 dell'allegato tecnico.»;

2) al comma 2, le parole: «al punto 1», sono sostituite dalle parole: «al punto 2» e le parole «al punto 3.1» sono sostituite dalle parole «al punto 4.1».

c) l'art. 3 è sostituito dal seguente:

«Art. 3 (*Trasmissione della comunicazione mediante fax o posta elettronica certificata*). — 1. Nei casi in cui sussistano problematiche di natura tecnica al sistema web che impediscano la trasmissione secondo le modalità previste al precedente art. 2, la comunicazione delle generalità dei soggetti alloggiati è effettuata mediante trasmissione a mezzo fax ovvero tramite posta elettronica certificata alla questura territorialmente competente.

2. I dati da trasmettere via fax o via posta elettronica certificata sono quelli indicati al punto 2 dell'allegato tecnico al presente decreto e vanno inviati secondo un elenco sequenziale dei soggetti alloggiati. La ricezione delle comunicazioni effettuate con le modalità di cui al presente articolo è disciplinata dalle previsioni dei punti 4.2 e 4.3 dell'allegato tecnico.»


d) l'art. 4 è sostituito dal seguente:

«Art. 4 (*Modalità di conservazione e di accesso ai dati*). — 1. I dati acquisiti con le modalità di cui agli articoli 2 e 3 del presente decreto sono conservati separatamente per ciascuna questura all'interno di una infrastruttura informatica, presso il Centro elettronico nazionale della Polizia di Stato. I predetti dati sono accessibili attraverso il portale denominato Alloggiati Web esposto in rete.

2. Titolare del trattamento dei dati è il Ministero dell'interno - Dipartimento della pubblica sicurezza. Il titolare del trattamento, in applicazione dell'art. 19 del decreto legislativo 18 marzo 2018, n. 5, autorizza i soggetti che agiscono sotto la propria autorità al trattamento dei dati personali, dopo aver impartito agli stessi le opportune istruzioni.

3. La designazione dei soggetti autorizzati al trattamento di cui al comma 2 è effettuata per iscritto e individuata puntualmente l'ambito del trattamento consentito.

4. Il titolare del trattamento di cui al comma 2, nell'adottare le misure organizzative necessarie a garantire che il trattamento sia effettuato in conformità a quanto previsto dal decreto legislativo n. 51 del 2018, definisce i compiti e le funzioni attribuiti agli autorizzati al trattamento di cui al comma 3.



5. L'accesso ai dati del sistema Alloggiati Web è consentito:

a) agli ufficiali e agli agenti di polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza della Polizia di Stato, per finalità di prevenzione, accertamento e repressione dei reati, nonché di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica;

b) al personale del Centro elettronico nazionale della Polizia di Stato, per le attività di gestione tecnica e di manutenzione del sistema.

6. Il personale di cui al comma 5, lettera a) e b), è autorizzato per iscritto, anche sulla base di un'attestazione rilasciata dai responsabili degli uffici o comandi con la quale sono definite le esigenze di trattamento dei dati, in funzione dell'attività svolta in seno all'unità organizzativa di assegnazione.

7. La consultazione dei dati e delle informazioni avviene secondo le modalità di cui al comma 1. Le informazioni sono consultabili in linea per quindici giorni, decorsi i quali le stesse sono rese accessibili esclusivamente agli ufficiali di polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza della Polizia di Stato, addetti ai servizi investigativi e dotati di specifico profilo di accesso a livello nazionale.»

e) dopo l'art. 4 è inserito il seguente:

«4-bis (Termini di conservazione dei dati). — 1. I dati raccolti nel sistema Alloggiati Web sono conservati, ai sensi dell'art. 3 del decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 51, non oltre il termine di cinque anni.

2. I gestori delle strutture ricettive sono tenuti alla cancellazione dei dati digitali trasmessi secondo le modalità di cui all'art. 2 e alla distruzione della copia cartacea degli elenchi trasmessi secondo le modalità di cui all'art. 3, non appena generata da parte del sistema la ricevuta di avvenuta comunicazione dei dati, che deve essere conservata per la durata di cinque anni.»

## Art. 2.

### *Aggiornamento dell'allegato tecnico al decreto del Ministro dell'interno 7 gennaio 2013*

1. L'allegato tecnico al decreto del Ministro dell'interno 7 gennaio 2013 è sostituito dall'allegato tecnico al presente decreto, che ne costituisce parte integrante.

## Art. 3.

### *Norme transitorie e finali*

1. Le strutture ricettive che alla data di entrata in vigore del presente decreto sono abilitate alla trasmissione dei dati attraverso la certificazione digitale possono continuare a trasmettere con tale modalità i dati delle persone alloggiate, fino alla scadenza di validità del certificato digitale. Entro la data di scadenza del certificato digitale la questura competente provvederà a rilasciare le nuove credenziali di accesso al portale secondo le modalità di cui al punto 3.1 dell'allegato tecnico al presente decreto.

## Art. 4.

### *Clausola di invarianza finanziaria e entrata in vigore*

1. All'attuazione del presente decreto si provvede con la dotazione di personale e mezzi disponibili a legislazione vigente, senza oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato.

2. Il presente decreto entra in vigore decorsi novanta giorni dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

3. Fino alla data di entrata in vigore del presente decreto continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti in materia.

Il presente decreto sarà inviato agli organi di controllo e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 16 settembre 2021

*Il Ministro:* LAMORGESE

Registrato alla Corte dei conti il 4 ottobre 2021  
Ministero dell'interno, foglio n. 2768

ALLEGATO TECNICO

SPECIFICHE TECNICHE PER LA COMUNICAZIONE ALLE AUTORITÀ DI PUBBLICA SICUREZZA, AI SENSI DELL'ART. 109 DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI DI PUBBLICA SICUREZZA, DEI DATI RIFERITI ALLE PERSONE ALLOGGiate IN STRUTTURE RICETTIVE.

## Sommario


1. Introduzione
2. Dati da trasmettere
3. Trasmissione delle schedine con mezzi informatici/telematici
  - 3.1 autenticazione degli utenti
  - 3.2 Modalità di trasmissione
    - 3.2.1 Inserimento *on-line* di singole schedine
    - 3.2.2 Trasmissione di un *file* in formato testuale
    - 3.2.3 Trasmissione tramite servizi web
4. Ricevute
  - 4.1 Ricevuta digitale
  - 4.2 Ricevuta fax
  - 4.3 Ricevuta posta elettronica certificata

Tabella 1

Tabella 2

## 1. Introduzione

Il presente allegato riporta le specifiche tecniche per la predisposizione e la comunicazione da parte delle strutture ricettive dei dati riferiti ai soggetti alloggiate ed ai relativi documenti di identificazione alle questure territorialmente competenti. In particolare il documento descrive le modalità di accesso sicuro alla piattaforma informatica, la struttura e le modalità di trasmissione dei dati.



## 2. Dati da trasmettere

Si riportano di seguito le informazioni che i gestori delle strutture ricettive o i loro incaricati sono tenuti a trasmettere secondo le modalità di cui agli articoli 2 e 3 del presente decreto.

Data di arrivo;  
 numero giorni di permanenza;  
 cognome;  
 nome;  
 sesso;  
 data di nascita;  
 luogo di nascita (comune e provincia se in Italia, stato se all'estero);  
 cittadinanza;  
 tipo documento di identità;  
 numero documento di identità;  
 luogo rilascio documento (comune e provincia se in Italia, stato se estero).

Le case di cura non sono tenute a rilevare i dati del documento di identità (art. 193 del regio decreto n. 635 del 6 maggio 1940).

Per i nuclei familiari è sufficiente inserire i dati del documento di identità di uno dei coniugi, che indicherà i dati dell'altro coniuge e dei figli minorenni.

Per i gruppi guidati è sufficiente inserire i dati del documento di identità del capogruppo, che indicherà i dati degli altri componenti del gruppo.

I dati da indicare per i componenti di un nucleo familiare o di un gruppo sono i seguenti:

numero giorni di permanenza;  
 cognome;  
 nome;  
 sesso;  
 data di nascita;  
 luogo di nascita (comune e provincia se in Italia, stato se all'estero);  
 cittadinanza.

## 3. Trasmissione delle schedine con mezzi informatici/telematici

Il portale web che consente ai gestori delle strutture ricettive la trasmissione delle schedine alloggiati con mezzi informatici/telematici è fruibile su rete internet all'indirizzo: <https://alloggiatiweb.poliziadistato.it>

### 3.1 Autenticazione degli utenti

I gestori delle strutture ricettive devono produrre apposita domanda di accesso al portale presso la questura territorialmente competente; la questura provvederà a fornire le credenziali necessarie all'accesso al portale che sarà basato su una autenticazione a due fattori. Le predette credenziali devono essere utilizzate personalmente dai gestori delle strutture ricettive o essere consegnate ad un soggetto identificato, appositamente incaricato della trasmissione, con le pertinenti istruzioni.

In particolare l'accesso al portale verrà effettuato tramite: una *login* che identifica univocamente la struttura ricettiva, una *password* di accesso modificabile dall'utente ed un codice richiesto dall'applicazione e valido solo per una sessione di lavoro (*one time password*). Nei manuali tecnici pubblicati sulla *home page* del portale Alloggiati vengono descritte nel dettaglio le modalità di generazione del codice.

Le strutture ricettive che alla data di entrata in vigore del decreto sono abilitate alla trasmissione dei dati attraverso la certificazione digitale possono continuare a trasmettere con tale modalità i dati delle persone alloggiati, fino alla scadenza di validità del certificato digitale. Entro la data di scadenza del certificato digitale l'utente dovrà accedere al portale e richiedere il rilascio delle credenziali di accesso secondo le modalità di cui sopra.

### 3.2 Modalità di trasmissione

Il canale utilizzato per la comunicazione dei dati è protetto tramite protocollo SSL/ TLS e i dati trasmessi secondo le tre modalità di seguito descritte risultano cifrati mediante crittografia asimmetrica.

#### 3.2.1 Inserimento on-line di singole schedine

Tale modalità consente di inserire sul portale una singola schedina per volta (relativa ad un ospite singolo, ovvero ad un capo famiglia o ad un capo gruppo seguiti dai relativi familiari/ospiti), digitando i contenuti dei singoli campi di cui al punto 2.

#### 3.2.2 Trasmissione di un file in formato testuale

Tale modalità consente di trasmettere *file* in formato testuale (secondo la codifica ASCII *standard*) contenenti i dati relativi a più schedine, secondo le seguenti regole:

il *file* deve contenere una riga per ogni schedina e ciascuna riga deve riportare tutti i campi del tracciato *record*, disponendo spazi bianchi per i campi vuoti o non compilati per tutta la relativa lunghezza;

al termine di ciascuna riga, esclusa l'ultima, deve essere aggiunto il carattere di «ritorno a capo» (caratteri CR + LF);

le righe relative agli ospiti (familiari e componenti di un gruppo) devono seguire immediatamente quelle relative ai rispettivi capo-famiglia e capo-gruppo e riportare la stessa data di arrivo.

La tabella 1 riporta il tracciato *record* che ciascuna riga del *file* testuale deve rispettare, con indicazione del numero di caratteri per ciascun campo e degli eventuali vincoli presenti; nel caso di strutture ricettive appartenenti alla categoria «proprietari o gestori di case e di appartamenti per vacanze e gli affittacamere», si fa invece riferimento alla tabella 2 che contiene un campo aggiuntivo riferito all'appartamento.

Le tabelle di codifica a cui si fa riferimento (comuni, stati, documenti) vengono adottate anche con le altre modalità di trasmissione e sono pubblicate sulla *home page* del portale Alloggiati.

#### 3.2.3 Trasmissione tramite servizi web

Il portale Alloggiati mette a disposizione appositi servizi di cooperazione applicativa che possono essere richiamati da applicazioni esterne per consentire la trasmissione delle schedine.

L'utilizzo di tali servizi richiede la preventiva registrazione dell'utente sul portale web come descritto al punto 3.1 e la richiesta di generazione delle chiavi di autorizzazione necessarie all'uso dei suddetti servizi.

Nei manuali tecnici pubblicati sulla *home page* del portale Alloggiati vengono descritte nel dettaglio le modalità di interfacciamento ai servizi web.

## 4. Ricevute

### 4.1 Ricevuta digitale

La trasmissione delle comunicazioni con mezzi informatici/telematici di cui all'art. 2 del presente decreto prevede, quale riscontro dell'avvenuta comunicazione, che il gestore di ciascuna struttura ricettiva scarichi dal portale e conservi un apposito documento di ricevuta in formato pdf (*portable document format*), contenente esclusivamente il numero di schedine trasmesse in una data giornata ed informazioni che validano la ricevuta e ne garantiscono l'autenticità.

### 4.2 Ricevuta fax

Nei casi in cui sussistano problematiche di natura tecnica al portale web che impediscano la trasmissione delle comunicazioni con mezzi informatici, è possibile comunicare le schedine a mezzo fax. Quale riscontro dell'avvenuta comunicazione, il gestore della struttura ricettiva dovrà conservare copia della ricevuta rilasciata dal dispositivo fax attestante la data e l'orario dell'invio e l'esito dello stesso.

### 4.3 Ricevuta posta elettronica certificata

Nei casi in cui sussistano problematiche di natura tecnica al portale web che impediscano la trasmissione delle comunicazioni con mezzi informatici è possibile comunicare le schedine tramite posta elettronica certificata. Quale riscontro dell'avvenuta comunicazione, il gestore della struttura ricettiva dovrà conservare copia della ricevuta di invio e consegna del messaggio attestanti la data e l'orario dell'invio e dell'esito di consegna al destinatario.



Campo	DA	A	Totale Caratteri	Tipo Alloggiato (16-17-18)	Tipo Alloggiato (19-20)	Vincoli
Tipo Alloggiato	0	1	2	Obbligatorio	Obbligatorio	Codice Tabella Tipo Alloggiati
Data Arrivo	2	11	10	Obbligatorio	Obbligatorio	gg/mm/aaaa
Numero Giorni di Permanenza	12	13	2	Obbligatorio	Obbligatorio	Massimo 30 gg
Cognome	14	63	50	Obbligatorio	Obbligatorio	
Nome	64	93	30	Obbligatorio	Obbligatorio	
Sesso	94	94	1	Obbligatorio	Obbligatorio	1 (M) - 2 (F)
Data Nascita	95	104	10	Obbligatorio	Obbligatorio	gg/mm/aaaa
Comune Nascita	105	113	9	Obbligatorio Se Stato Nascita Italia	Obbligatorio Se Stato Italia	Codice Tabella Comuni
Provincia Nascita	114	115	2	Obbligatorio Se Stato Nascita Italia	Obbligatorio Se Stato Italia	Sigla Provincia
Stato Nascita	116	124	9	Obbligatorio	Obbligatorio	Codice Tabella Stati
Cittadinanza	125	133	9	Obbligatorio	Obbligatorio	Codice Tabella Stati
Tipo Documento	134	138	5	Obbligatorio	Riempire con Blank	Codice Tabella Documenti
Numero Documento	139	158	20	Obbligatorio	Riempire con Blank	
Luogo Rilascio Documento	159	167	9	Obbligatorio (Stato o Comune)	Riempire con Blank	Codice Tabella Stati o Comuni
TOTALE CARATTERI DATI ALLOGGIATO			168	TABELLA 1		
Aggiunta Caratteri di ( CR + LF ) Tranne l'ultimo			2			
TOTALE CARATTERI RIGA			170			

Campo	DA	A	Totale Caratteri	Tipo Alloggiato (16-17-18)	Tipo Alloggiato (19-20)	Vincoli
Tipo Alloggiato	0	1	2	Obbligatorio	Obbligatorio	Codice Tabella Tipo Alloggiati
Data Arrivo	2	11	10	Obbligatorio	Obbligatorio	gg/mm/aaaa
Numero Giorni di Permanenza	12	13	2	Obbligatorio	Obbligatorio	Massimo 30 gg
Cognome	14	63	50	Obbligatorio	Obbligatorio	
Nome	64	93	30	Obbligatorio	Obbligatorio	
Sesso	94	94	1	Obbligatorio	Obbligatorio	1 (M) - 2 (F)
Data Nascita	95	104	10	Obbligatorio	Obbligatorio	gg/mm/aaaa
Comune Nascita	105	113	9	Obbligatorio Se Stato Nascita Italia	Obbligatorio Se Stato Italia	Codice Tabella Comuni
Provincia Nascita	114	115	2	Obbligatorio Se Stato Nascita Italia	Obbligatorio Se Stato Italia	Sigla Provincia
Stato Nascita	116	124	9	Obbligatorio	Obbligatorio	Codice Tabella Stati
Cittadinanza	125	133	9	Obbligatorio	Obbligatorio	Codice Tabella Stati
Tipo Documento	134	138	5	Obbligatorio	Riempire con Blank	Codice Tabella Documenti
Numero Documento	139	158	20	Obbligatorio	Riempire con Blank	
Luogo Rilascio Documento	159	167	9	Obbligatorio (Stato o Comune)	Riempire con Blank	Codice Tabella Stati o Comuni
ID Appartamento	168	173	6	Obbligatorio	Obbligatorio	ID presente nell'elenco appartamenti (non disabilitati)
TOTALE CARATTERI DATI ALLOGGIATO			174	TABELLA 2		
Aggiunta Caratteri di ( CR + LF ) Tranne l'ultimo			2			
TOTALE CARATTERI RIGA			176			

